

Società

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA e A CAPITALE RIDOTTO

NUOVA DISCIPLINA

di Patrizia Ghini e Marco Fiameni

QUADRO NORMATIVO

Con il D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99 recante «*Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) e altre*

misure finanziarie urgenti», sono state introdotte **significative modifiche** alla **disciplina civilistica** delle S.r.l. in generale ed alla sottospecie di **S.r.l. semplificata**, già oggetto di vari interventi (si veda in particolare «*La Settimana fiscale*» n° 24/2013).

S.R.L.S. e S.R.L.C.R. – QUADRO ECONOMICO di RIFERIMENTO:

la società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) era stata introdotta per **favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro**, prevedendo il requisito dell'**età fino ai 35 anni**, in coerenza con l'art. 27, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111 [CFF 6241a], mediante la loro partecipazione a strutture associative **prive dei limiti** previsti per le **società di capitali** anche di natura economica (€ 10.000 di capitale) imposti ordinariamente dall'art. 2463 c.c., per **favorire** la partecipazione dei giovani a strutture associate attraverso la **semplificazione dei requisiti** per l'istituzione e il funzionamento della società.

Secondo una ricerca commissionata dall'Associazione sindacale dei Notai della Lombardia su dati InfoCamere («*Le nuove tipologie di srl. Un bilancio ad un anno dalla loro introduzione: luci ed ombre*») il **60%** delle **12.973 nuove società**, tra S.r.l. semplificate e a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle imprese al 31.5.2013, è **inattivo**.

Oltre alla perdurante recessione economica, che può costituire verosimilmente la principale causa del modesto

sviluppo delle tipologie societarie in esame, potrebbero costituire altrettante concause che compromettono lo sviluppo e la funzionalità di tali imprese il **peso del Fisco** e degli **oneri contributivi**, la **manca di significative agevolazioni**, la **disponibilità di fonti di finanziamento molto ridotte** e le **procedure autorizzative** caratterizzate da **tempi di espletamento ben superiori** agli **standard europei**.

I nuovi interventi legislativi messi a punto la scorsa estate con il D.L. 28.6.2013, n. 76, conv. con modif. dalla L. 9.8.2013, n. 99 (cd. decreto «lavoro»), hanno introdotto **ulteriore flessibilità** nella disciplina delle S.r.l., varando alcune **novità**, peraltro **non più rivolte alla sola imprenditoria giovanile**. Infatti, le modifiche normative stabilite dal D.L. 76/2013 per le S.r.l.s. e le S.r.l.c.r. sono state tutte **confermate** dalla legge di conversione, che ha introdotto **altre significative disposizioni** di portata **più generale** applicabili alle S.r.l. «ordinarie».

INTERVENTI INCENTIVANTI: in particolare, la L. 99/2013 di conversione, ha stabilito le seguenti previsioni:

Per le **S.r.l.s.** è stato riformulato l'art. 2463-bis c.c.,

dedicato alle S.r.l. semplificate, prevedendo:

- la **suppressione del limite di età di massimo 35 anni**, alla data di costituzione, per i soci, che quindi potranno essere persone fisiche di **qualsiasi età**. Rimane, invece, **confermata** la disposizione secondo cui i soggetti **diversi** dalle persone fisiche **non possono** entrare in una S.r.l.s., né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni;
- la **suppressione del divieto di cessione delle quote a soci non aventi un'età di almeno 35 anni**. Venendo a **decadere i limiti di circolazione delle partecipazioni societarie** di questa tipologia societaria, anche gli **ultratrentacinquenni** possono ora **costituire** una S.r.l.s. o **acquistarne le quote** in un momento successivo;
- la **cancellazione dell'obbligo** per gli **amministratori** della **società** di essere **anche soci** della medesima. La previsione secondo cui gli amministratori della S.r.l.s. non devono più, come accadeva in precedenza, essere anche necessariamente soci, apre l'organo amministrativo della S.r.l.s. alla **partecipazione di persone fisiche non socie**;
- la **specificazione** rispetto ad un punto controverso che fin dall'avvio del nuovo prototipo societario aveva alimentato un acceso dibattito, ossia la questione della **modificabilità** o dell'**immodificabilità** dello **statuto**: il Legislatore, in sede di conversione in legge del decreto, ha stabilito l'**inderogabilità del modello standard tipizzato di statuto** per la costituzione della S.r.l. semplificata, modello **da adottare** qualora si volesse usufruire, in sede di costituzione, delle **esenzioni** previste (diritti di segreteria imposta di bollo e spese notarili). La prevista **inderogabilità** del modello standard tipizzato di atto costitutivo ha inizialmente alimentato il dubbio che la costituzione delle nuove S.r.l.s. dovesse essere **sospesa** fino alla formulazione da parte del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo economico, di una **versione aggiornata** del predetto **modello**, considerato che quest'ultimo continua ad affidare l'amministrazione della società esclusivamente ai soci della stessa e a prevedere il divieto di cessione delle quote sociali agli **over 35**. Sul punto si è pronunciato il Consiglio Nazionale del Notariato che, con una nota diffusa il 18.9.2013, in linea con le identiche posizioni espresse dal Ministero della Giustizia con note dell'11 e del 13.9.2013, ha chiarito che le S.r.l.s. possono essere **costituite anche in attesa** che venga **formalmente modificato il modello standard** di atto costitutivo. Sebbene l'attuale modello risulti **obsoleto**, infatti, sarà possibile continuare a

farne uso **limitandosi ad adeguarne le disposizioni** alla nuova normativa, ossia **cancellando le clausole n. 4** sui soci **under 35** e **n. 5** sugli amministratori non soci, in quanto **incompatibili con la nuova disciplina**. La conseguenza della sancita **immodificabilità** dello statuto è che le S.r.l.s. che avessero **integrato** il proprio statuto con clausole **modificative** e/o **integrative** di quelle previste dal modello ministeriale dovranno provvedere alla **modifica dell'atto**, per renderlo coerente con il predetto modello;

- la conferma dell'art. 44, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, che prevede la **promozione**, da parte del Ministero dell'Economia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un **accordo con l'Abi per fornire credito a condizioni agevolate** ai giovani di età **inferiore ai 35 anni** che costituiscono S.r.l.s. (il beneficio era originariamente previsto per le S.r.l.c.r., che, come vedremo nei successivi paragrafi, sono state **soppresse** dalle nuove norme).

LIMITE MINIMO del CAPITALE SOCIALE: è necessario fare la seguente distinzione.

- per le **S.r.l. «ordinarie»**, allineando la normativa italiana agli ordinamenti europei più avanzati, come Francia, Germania ed Inghilterra, il Legislatore ha **abolito il limite minimo del capitale sociale di € 10.000, abbassandolo ad € 1** ed introducendo alcune disposizioni di **salvaguarda** applicabili nei casi in cui il capitale sociale sia inferiore al precedente limite minimo di € 10.000, quali:
 - la possibilità di **conferimenti solo in denaro** e l'**obbligo del loro versamento per intero** agli **amministratori**;
 - la **destinazione di 1/5 dell'utile netto a riserva legale**, fino a che tale riserva, unitamente al capitale sociale, non raggiunga la somma di € 10.000.
 Infine, con una modifica all'art. 2464 c.c., viene disposta, per **tutte le S.r.l. l'abolizione del versamento in banca del capitale iniziale**: per effetto della L. 99/2013 i «centesimi» devono essere affidati ai **neo nominati amministratori**. Viene altresì previsto che i **mezzi di pagamento** relativi alla sottoscrizione del capitale debbano essere **indicati nell'atto costitutivo**;
- per le **S.r.l.c.r.**, la riduzione ad € 1 del **limite minimo del capitale sociale** disposta per le S.r.l. ordinarie rende **superflua** la variante della neonata **S.r.l.c.r.**, che viene **soppressa ed assorbita** nelle **S.r.l.s.** Le S.r.l.c.r. iscritte al Registro delle imprese ai sensi dell'art. 44, D.L. 22.6.2012, n. 83, conv. con modif. dalla L. 7.8.2012, n. 134, alla data di **entrata in vigore** del D.L. 76/2013, e quindi al 22.8.2013, sono qualificate

S.R.L. SEMPLIFICATA – DISCIPLINA	
Aspetto chiave	Società a responsabilità limitata semplificata
Denominazione sociale	Deve contenere l'indicazione che si tratta di una «società a responsabilità limitata semplificata»
Natura dei Soci	Solo una o più persone fisiche possono costituire tali società. È consentito il socio unico. Non sono ammessi nella compagine sociale altri soggetti, come le società, le associazioni, i consorzi ed altre persone giuridiche
Capitale sociale	Compreso tra € 1,00 ed € 9.999,99
Natura dei conferimenti e tempi dei loro versamenti	Il capitale sociale deve essere: <ul style="list-style-type: none"> ● sottoscritto e interamente versato all'atto della costituzione; ● costituito interamente da denaro. Non sono quindi ammessi conferimenti in natura; ● versato nelle mani dell'/degli amministratore/i
Regime pubblicitario	Nell'atto costitutivo, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico vanno obbligatoriamente specificati: <ul style="list-style-type: none"> ● la denominazione di «società a responsabilità limitata semplificata»; ● l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; ● la sede della società; ● l'Ufficio del Registro delle imprese presso cui questa è iscritta
Organo amministrativo	Può essere costituito solo da uno o più soggetti che siano persone fisiche, non necessariamente soci della società
Età dei soci costituenti o cessionari	Uguale o maggiore di 18 anni alla data della costituzione o dell'acquisizione
Forma dell'Atto Costitutivo	Da redigersi per atto pubblico notarile, con un testo pedissequamente conforme al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico (D.M. 138/2012), con la soppressione delle clausole incompatibili con la L. 9.8.2013, n. 99
Trasferibilità delle quote sociali	Le quote sono liberamente trasferibili solo a persone fisiche di almeno 18 anni. È preclusa la cessione a soggetti che non siano persone fisiche. I soggetti diversi dalle persone fisiche non possono, pertanto, entrare nella compagine di una S.r.l.s. né per acquisto di quote né per effetto di operazioni come aumenti di capitale, fusioni e scissioni
Spese di costituzione, oneri notarili ed altri costi	Non sono dovuti l'imposta di bollo, i diritti di segreteria, né onorari notarili (purché l'atto costitutivo non si discosti dal modello standard tipizzato) né spese di deposito dell'atto costitutivo. Rimangono, tuttavia, applicabili gli altri non trascurabili oneri ordinari derivanti da: denuncia inizio attività CCIAA, tassa concessione governativa, vidimazione libri sociali, diritti annuali Camera di Commercio, bolli annui libro giornale e inventari e deposito del bilancio

S.r.l.s., e a queste ultime verranno quindi **totalmente uniformate** nella **disciplina** delle vicende successive all'atto costitutivo. Resta da chiarire se l'automatica conversione e ridenominazione sociale delle S.r.l.c.r. richiedano o meno la stipula di **atti formali**, come la modifica dello statuto, o se vi provvedano gli uffici

del Registro delle imprese.

In sintesi, il quadro normativo delle S.r.l.s. è illustrato nella tabella sopra riportata.

PROFILI PROBLEMATICI: secondo le prime valutazioni, purtroppo con la nuova normativa il Parlamento **non** ha

– continua a pag. 27 –

MODELLI di S.R.L. DOPO le MODIFICHE NORMATIVE dell'ESTATE 2013			
Aspetto chiave	Società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.)	S.r.l. ordinaria (a capitale «normale»)	S.r.l. ordinaria con capitale inferiore a € 10.000
Capitale sociale	Di almeno € 1	Di almeno € 10.000	Di almeno € 1
Natura dei conferimenti	Solo denaro	Denaro, beni in natura, crediti ed in genere « <i>tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica</i> »	Solo denaro
Modalità dei conferimenti	I conferimenti in denaro devono essere versati per intero (nelle mani degli amministratori)	Viene abolito il versamento dei decimi in banca ; il capitale iniziale deve essere versato agli amministratori ; i mezzi di pagamento sono indicati nell'atto	I conferimenti in denaro devono essere versati per intero (nelle mani degli amministratori)
Soci	Solo persone fisiche, senza limiti di età	Sia persone fisiche che società o altri soggetti giuridici	
Trasferibilità delle quote sociali	Permessa solo tra persone fisiche	Libera trasferibilità delle quote a persone fisiche e/o ad altri soggetti, salvo patto contrario specificato nello statuto	
Statuto	Testo standard, pedissequamente conforme al modello ministeriale e quindi né modificabile né integrabile	Personalizzabile secondo le specifiche esigenze dei soci, che possono quindi prevedere clausole riguardanti, tra l'altro, l'intrasferibilità assoluta delle quote, i diritti di prelazione, il gradimento dei nuovi soci, il trasferimento <i>mortis causa</i> , il recesso dei soci, i <i>quorum</i> particolari richiesti per le deliberazioni dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci, l'attribuzione ai soci di particolari diritti, la composizione delle liti, ecc.	
Organo Amministrativo	Una o più persone fisiche, anche diverse dai soci	Persone fisiche o giuridiche, anche diverse dai soci	
Accantonamenti a riserva			Va accantonato a riserva legale il 20% degli utili annui, fino a che la riserva più il capitale non raggiunga € 10.000. La riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di perdite e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita
Spese di costituzione, oneri notarili ed altri costi	Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria, onorari notarili e spese di deposito dell'atto costitutivo	Nessuna esenzione, costi normali	

– segue da pag. 25 –

ancora previsto per tali forme societarie **sostanziali agevolazioni** idonee a dare **concreto impulso** all'imprenditoria, né ha **dissipato** i vari **dubbi** sul **trattamento** delle **operazioni straordinarie** in cui siano coinvolte le S.r.l.s.

La sancita **immutabilità** dello **statuto** delle S.r.l.s. comporta l'**impossibilità** di **integrare** il **modello standard** di atto costitutivo ed impone ai soci una serie di **regole precostituite**, rendendo estremamente **rigida** la **gestione societaria**, minandone la **necessaria flessibilità** e **compromettendo** l'**attrattività** e la **convenienza** di tale sotto-tipo societario per l'imprenditoria giovanile.

Chi vorrà, invece, costituire una S.r.l.s., ma con statuto *ad hoc*, dovrà **necessariamente utilizzare** la **nuova S.r.l. «ordinaria»** con le regole previste per il caso del **capitale inferiore** ad € 10.000, **rinunciando** alle **agevolazioni**, peraltro modeste, previste per le S.r.l.s.

Di seguito si indicano le **principali criticità** sul **piano pratico** che **permangono** anche dopo la recente **radicale riforma** della materia, collegate in prevalenza alla **sancita immodificabilità** dello **statuto**.

Durata degli esercizi sociali: data l'impossibilità di integrare l'atto costitutivo, **non è permesso inserirvi** la previsione della **scadenza del primo esercizio sociale** e di quelli successivi, poiché tale clausola **non è prevista** dal **modello standard** tipizzato. Resta così **incerto** se la **durata dell'esercizio sociale** si protragga fino al 31 dicembre di ogni anno, al 365° giorno dalla data dell'atto costitutivo o al 365° giorno dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese. In mancanza di indicazioni legislative e ministeriali, la **dottrina maggioritaria** individua comunque la durata dell'esercizio sociale in **12 mesi** decorrenti dalla **data di iscrizione** della società al Registro delle imprese.

Adozione delle decisioni dei soci: il modello standard tipizzato di atto costitutivo e di statuto, prevede, all'art. 8, che **«l'assemblea dei soci, ove sia richiesta la delibera**

assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione».

Il fatto che le **decisioni dei soci** possano – ma **non debbano** – essere adottate nelle **riunioni dell'assemblea** indurrebbe a ritenere che, per intuibili vantaggi di snellezza operativa, il Legislatore voglia considerare le **decisioni extra-assembleari** (ex art. 2479, co. 3, c.c., consultazione scritta o consenso espresso per iscritto) quale **principale strumento** per formare le decisioni dei soci, mentre le riunioni dell'assemblea costituirebbero un **alternativo strumento** di utilizzo **meno frequente** o addirittura **sporadico**.

Tuttavia, in conformità al citato art. 2479, co. 3, c.c., la possibilità di adottare decisioni extra - assembleari deve essere **obbligatoriamente prevista** nell'**atto costitutivo** e quindi tali strumenti, **non essendo previsti** dal **modello standard ministeriale**, devono intendersi di **impossibile ricorso** finché non interverranno chiarimenti legislativi o regolamentari.

Recesso del socio: in applicazione dell'art. 2473, co. 2, c.c., se la S.r.l.s. (ma anche quella ordinaria) è costituita a tempo **indeterminato**, ciascun socio può **in ogni momento** e con un **preavviso di almeno 180 giorni** (elevabile a **massimo un anno** dall'atto costitutivo) esercitare il **diritto di recesso** e ottenere il **rimborso** della propria partecipazione. Data l'**immodificabilità** dell'atto costitutivo, **non è possibile stabilire** per la S.r.l.s. una **durata determinata** e così ogni socio potrà in **qualsiasi momento** esercitare il **proprio diritto di recesso**, con **grave danno** alla stabilità e alla continuità aziendale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: in conclusione, dopo le recenti modifiche normative apportate al diritto societario, i modelli di S.r.l. sono caratterizzati come esposto nella tabella di pag. prec.

ARTICOLI CORRELATI



S.r.l. semplificate e start-up innovative: novità del decreto Lavoro
(Alessandro Mastromatteo)

Guida pratica per le aziende, n. 9/2013, pag. 8.



S.r.l. e start-up innovativa per il rilancio dell'imprenditorialità
(Alessandro Sacrestano e Gina Leo)

Guida pratica per le aziende, n. 10/2013, pag. 5.



Il punto sulle S.r.l. semplificate
(Michele Iori e Michela Zampiccoli)

Guida alla Contabilità & Bilancio, n. 9/2013, pag. 31.